



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 61/2026
TIZIANO MASINI		UP – 15/01/2026
MARIA TERESA BELMONTE		R.G.N. 26076/2025
RENATA SESSA		
CARLO RENOLDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
dei ricorsi;

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2890d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4



udito l'Avv. [REDACTED] nell'interesse delle parti civili [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] nonché, in qualità di sostituto processuale dell'Avv.
[REDACTED], nell'interesse della parte civile [REDACTED]
il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo la
declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto di tutti i ricorsi;

uditi, per [REDACTED] e [REDACTED] l'Avv. [REDACTED]
che ha concluso riportandosi ai motivi contenuti nell'atto di ricorso e chiedendone
l'accoglimento, nonché per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] che
è si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per il loro accoglimento;

lette le conclusioni scritte e le relative note spese presentate dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] nell'interesse delle parti civili [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
nonché dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] i quali hanno chiesto l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord per rispondere dei seguenti reati: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del reato di cui agli artt. 110, 81 e 347 cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblica funzione, presentandosi, in data 24 settembre 2016 e 25 settembre 2016, presso il centro commerciale [REDACTED] di [REDACTED] ove era in corso la fiera [REDACTED] al fine di verificare le condizioni degli animali ivi presenti, qualificandosi come guardie particolari giurate dell'associazione [REDACTED] appartenenti al Nucleo investigativo antibraconaggio di [REDACTED] pur non essendo in possesso di alcun titolo valido (in particolare essendo [REDACTED] privo di decreto prefettizio a seguito della sua revoca; essendo [REDACTED] privo di decreto prefettizio a seguito del rigetto della relativa richiesta; essendo [REDACTED] privo di decreto al momento del fatto e [REDACTED] titolare di un decreto scaduto) e, tuttavia, procedendo a perquisizioni e sequestri di svariati animali esotici nonché di alcuni veicoli; sottoscrivendo [REDACTED] il verbale di sequestro preventivo elevato in data 24 settembre 2016, apponendovi, altresì, la firma apocrifa di [REDACTED] guardia particolare giurata dell'associazione [REDACTED] titolare di decreto prefettizio in corso di validità al momento del fatto (capo A); [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del reato di cui agli artt. 110 e 347 cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblica funzione, presentandosi presso la sede del [REDACTED] in [REDACTED] al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli animali ivi presenti, qualificandosi come guardie particolari giurate dell'associazione [REDACTED] appartenenti al Nucleo investigativo antibraconaggio di [REDACTED] pur non essendo in possesso di alcun titolo valido e, tuttavia, indossando degli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria, quali le pettorine recanti la scritta *Polizia zoofila venatoria* (capo B); [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 497-ter cod. pen., per avere, al fine di eseguire il delitto di cui al capo B), in concorso fra loro, fabbricato, formato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «Polizia zoofila venatoria», non autorizzate dall'associazione [REDACTED] indossate dai predetti in occasione dell'ispezione da loro effettuata - qualificandosi come guardie particolari giurate dell'associazione [REDACTED] appartenenti al Nucleo investigativo antibraconaggio di [REDACTED] pur non essendo in possesso di alcun titolo valido - presso la sede del [REDACTED] in [REDACTED] il 30 ottobre 2016 (capo C); [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del reato di cui agli artt. 110 e 497-ter cod. pen., per avere, in concorso



fra loro, fabbricato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «Polizia zoofila venatoria», non autorizzate dall'associazione [REDACTED] indossate dai predetti in occasione della ispezione da loro effettuata in qualità di guardie particolari giurate iscritte alla predetta associazione presso a sede del [REDACTED] allestito in [REDACTED] in data 30 ottobre 2016; il solo [REDACTED] del reato di cui all'art. 612 cod. pen., per aver minacciato un male ingiusto a [REDACTED] titolare del [REDACTED] allestito in [REDACTED] proferendo al suo indirizzo le seguenti parole: «stasera ti apro da sotto a sopra», mimando il gesto, in [REDACTED] in data 30 ottobre 2016 (capo E); il solo [REDACTED] del reato di cui all'art. 347 cod. pen., per aver usurpato una pubblica funzione, contattando [REDACTED] e [REDACTED] che avevano pubblicato sul sito [REDACTED] un annuncio di vendita relativo ad animali *Cities* (segnatamente pitoni e testuggini), fingendosi un acquirente e concordando un appuntamento; quindi, nel presentarsi all'appuntamento qualificandosi come guardia particolare giurata dell'associazione [REDACTED] appartenente al Nucleo investigativo antibraconaggio di [REDACTED] pur non essendo in possesso di alcun titolo valido in seguito a revoca del decreto prefettizio, procedendo al sequestro degli animali (atto che veniva sottoscritto dalle guardie particolari giurate [REDACTED] e [REDACTED] infine, nel redigere l'informativa di reato a carico di [REDACTED] e [REDACTED] sottoscritta da [REDACTED] e [REDACTED] e trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, in [REDACTED] in data 1 giugno 2016 (capo F); il solo [REDACTED] del reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 610 cod. pen., perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nell'aggrederlo fisicamente spingendogli con forza il braccio con cui teneva il telefono cellulare, costringeva [REDACTED] a terminare la telefonata con il veterinario [REDACTED] in [REDACTED] il 24 settembre del 2016 (capo G); [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] del reato previsto dagli artt. 61, n. 2, 110, 56 - 610 cod. pen., perché, in concorso tra loro e con [REDACTED] [REDACTED] (per il quale si era proceduto separatamente), al fine di eseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nel battere i pugni sull'autovettura a bordo della quale viaggiava [REDACTED] e con minaccia consistita nel mostrare alla vittima delle manette, nel minacciare di arrestarlo e di «fargliela pagare», compivano atti idonei e diretti in modo non inequivoco a costringerlo a scendere dall'autovettura e a sottoporsi a un controllo e a perquisizione prima dell'arrivo delle Forze di polizia, in [REDACTED] il 25 settembre 2016 (capo H).

1.1. Con sentenza del Tribunale di Napoli Nord in data 5 luglio 2022, gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli di tutti i reati ad essi ascritti, con esclusione del solo [REDACTED] quanto al capo B), dal quale era stato assolto perché



il fatto non costituisce reato, ed erano stati, dunque, condannati: [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo C) e applicato l'aumento per la continuazione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione (con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici); [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo C) e applicato l'aumento per la continuazione, alla pena di 4 anni di reclusione; [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo C), riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicato l'aumento per la continuazione, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 10 mesi di reclusione; [REDACTED] alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 8 mesi di reclusione; [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l'aumento per la continuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [REDACTED] alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione; [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l'aumento per la continuazione alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [REDACTED] ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l'aumento per la continuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

1.2. Con sentenza in data 25 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha stabilito, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione; nei confronti di [REDACTED] la rideterminazione della pena in 1 anno, 7 mesi di reclusione; nei confronti di [REDACTED] il non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli al capo F), rideterminando la pena finale in 4 anni e 1 mese di reclusione e con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni; nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena in 1 anno e 7 mesi di reclusione, disponendo, per tutti, la sospensione condizionale della pena; ha, poi, confermato, per tutti gli imputati, le statuizioni civili, condannandoli in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili; e ha, infine, confermato, nel resto, le ulteriori statuizioni precedenti.

2. [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 497-ter e 347 cod. pen. in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo.

Quanto a [REDACTED] la circostanza che egli fosse munito di decreto di prefettizio valido per la provincia di Napoli avrebbe dovuto fare escludere la



consapevolezza del carattere usurpativo o illegittimo delle sue azioni. Invero, le medesime considerazioni che avevano condotto alla sua assoluzione in relazione al delitto di cui al capo B), avrebbero dovuto essere estese agli altri capi d'imputazione, attesa l'unitarietà e omogeneità delle condotte contestate.

Parimenti, quanto a [REDACTED] nell'utilizzo di pettorine recanti la dicitura «Polizia zoofila veterinaria» non potrebbe individuarsi la volontà di agire *contra legem*. Infatti, egli era titolare di due decreti prefettizi validi, rilasciati delle prefetture di Napoli e Caserta, che lo abilitavano ad operare come guardia particolare giurata zoofila, sicché egli avrebbe agito nella convinzione che l'uso delle pettorine fosse autorizzato [REDACTED] e conforme ai decreti stessi, anche considerato che la pettorina veniva fornita dall'ente per cui prestava attività, non era nell'esclusivo utilizzo dell'imputato e, al termine delle attività, veniva restituita.

Né il dolo potrebbe essere rinvenuto nell'avere gli imputati aderito «alla compagine creata da [REDACTED] agli scopi da essa perseguiti e alle modalità operative», posto che le finalità e l'eventuale profitto sottesi ai reati contestati non rientrerebbero tra i relativi elementi costitutivi, sicché non potrebbero essere oggetto di valutazione.

Quanto poi alla contestazione rivolta agli imputati circa la mancanza di «verifiche sulla esistenza e legittimità del gruppo promosso da [REDACTED] [...] sulle modalità di reclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]» e in particolare a [REDACTED] di «qualsivoglia verifica in ordine alla legittimazione del suo "comandante"», le omissioni sarebbero ascrivibili a imprudenza e negligenza, inidonee a sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto. Né potrebbe essere ritenuto esigibile uno specifico controllo degli imputati su dette questioni. Inoltre, [REDACTED] - loro "comandante" - era stato precedentemente nominato Presidente del gruppo zonale di [REDACTED] sotto l'egida del Presidente regionale [REDACTED] e aveva ottenuto dalla Prefettura l'autorizzazione all'utilizzo delle pettorine, sicché essi avevano ritenuto legittimo il suo operato, analogamente alle Forze di polizia e all'Autorità giudiziaria, anch'esse indotte in errore. Sul punto, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il Tribunale del riesame aveva disposto la restituzione a [REDACTED] del lampeggiante precedentemente sequestrato, in quanto legittimamente detenuto; circostanza che escluderebbe la consapevolezza dell'illiceità dei segni distintivi e del fatto che la funzione pubblica era stata esercitata in assenza di autorizzazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen.

La sentenza di appello avrebbe riconosciuto che [REDACTED] era stato nominato ausiliario di polizia giudiziaria e che, nella quasi totalità degli interventi delle guardie zoofile, l'autorità giudiziaria aveva convalidato i sequestri, sicché tali "precedenti" avrebbero indotto in errore gli imputati. Tanto più che la Corte di



appello riconoscerebbe che i soggetti facenti parti di associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente possono svolgere talune funzioni di polizia e rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, sia pure in relazione ai soli «animali da affezione», omettendo però di spiegare perché l'ampliamento degli ambiti di competenza operato dagli imputati non possa essere ricondotto a un errore scusabile. Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe considerato che [REDACTED] in base alle direttive [REDACTED] e ai corsi formativi da lui seguiti, ben poteva ritenere lecito l'uso delle pettorine. E dal momento che il ragionevole errore sulla portata di un provvedimento amministrativo autorizzativo esclude il dolo, si dovrebbe escludere la responsabilità degli imputati.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della scusante dell'errore sul fatto.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della normativa sulle guardie zoofile. La vigilanza sul maltrattamento degli animali spetta anche alle guardie volontarie e a quelle delle associazioni protezionistiche e zoofile, in cui andrebbe ricompreso il Corpo di sicurezza [REDACTED]. La Corte di appello non avrebbe correttamente applicato la legge n. 189 del 2004, secondo cui «le guardie particolari giurate volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano con le ASL, gli Enti Locali, le Forze dell'ordine e le Procure». Il Ministero dell'Interno, con la nota n. 1795 del 15 ottobre 2005, avrebbe precisato che tali soggetti possono avvalersi della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, loro attribuita dall'art. 6, legge n. 189 del 2004. Si censura, pertanto, il passaggio della sentenza di appello in cui viene ritenuto violato l'art. 347 cod. pen.

In relazione all'art. 497-ter cod. pen., la Corte di appello avrebbe omesso di valutare che [REDACTED] autorizzava l'uso di pettorine con diciture analoghe a quelle contestate, mediante regolamenti interni e comunicazioni prefettizie; e che i decreti prefettizi non limitavano l'uso di segni distintivi, purché conformi alle finalità istituzionali, avendo la Corte di cassazione statuito che le guardie zoofile possono utilizzare simboli identificativi, se non identici a quelli della polizia e coerenti con il mandato. Nel caso di specie, nessun oggetto o indumento in uso agli imputati sarebbe stato identico a quelli in uso alla Polizia di Stato atteso che riportavano sempre la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensi del citato art. 6, legge n. 189 del 2004. Dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto escludere tanto la finalità simulatoria, atteso che le pettorine non riproducevano emblemi istituzionali, quanto l'idoneità ingannevole delle pettorine stesse, poiché la dicitura «Polizia zoofila venatoria» non simula funzioni di polizia statale ma identifica una qualifica riconosciuta dalla legge e dai decreti prefettizi. A tal



proposito la Corte di cassazione avrebbe chiarito che l'uso di termini come «Polizia» in contesti specializzati (es. vigilanza zoofila), non sarebbe di per sé idoneo a trarre in inganno, se autorizzato.

3. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del comune difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., atteso che, al momento della pronuncia della sentenza di appello del 25 settembre 2024, tutti i reati contestati, consumati dal 24 giugno 2016 al 30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti. Infatti, tenuto conto che la prescrizione era stata interrotta dal rinvio a giudizio e, comunque, dalla sentenza di primo grado e che il suo decorso era stato sospeso dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 (per 64 giorni) a causa dell'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28 giugno 2024, a seguito del rinvio dell'udienza al quale aveva aderito il difensore dei ricorrenti (per 42 giorni), alla data della sentenza di appello del 25 settembre 2024, la prescrizione sarebbe stata già maturata per tutti i reati contestati, essendo decorso il relativo termine, per i reati commessi il 24 settembre 2016, in data 8 giugno 2024, ovvero, per i reati commessi il 30 ottobre 2016, il 14 luglio 2024. Infatti, dal momento che all'udienza del 8 giugno 2024, il difensore dei ricorrenti non si sarebbe associato alla richiesta di rinvio, per tali imputati non vi sarebbe stata sospensione dei termini di prescrizione, posto che, quando il difensore non si associa alla richiesta di rinvio di altre parti, il termine di prescrizione non viene sospeso. La Corte di appello avrebbe però omesso di rilevare questa circostanza.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 347 cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto che gli imputati abbiano consapevolmente esercitato pubbliche funzioni senza titolo, mentre essi sarebbero stati, in realtà, nel legittimo possesso delle funzioni medesime a partire da decreti prefettizi in corso di validità, posto che lo statuto [REDACTED] e la legge quadro sul volontariato prevede che la quota associativa possa essere pagata sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e, comunque, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Pertanto, gli imputati non avrebbero potuto essere considerati decaduti dalla qualità di socio, come indicato nella memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in Corte di appello, cui la difesa rimanda anche per quanto riguarda gli allegati prodotti, attestanti il regolare pagamento delle quote



associative, che tutti gli imputati erano titolari di decreto prefettizio ed erano soci del sodalizio associativo [REDACTED] negli anni 2014-2017.

In ogni caso non sarebbe stata adeguatamente considerata la buona fede degli imputati, i quali si ritenevano legittimati a svolgere tali funzioni sulla base di decreti prefettizi in corso di validità, come dichiarato dalla Prefettura di Napoli. La consapevolezza dell'illegittimità non sarebbe supportata da prove univoche. Inoltre, come certificato dal responsabile nazionale del servizio di vigilanza, [REDACTED] era l'unico responsabile del servizio e del nucleo antibraconaggio [REDACTED] in occasione delle operazioni egli era stato nominato ausiliario di polizia giudiziaria e, pertanto, stava svolgendo pubbliche funzioni; fermo restando che risulterebbe dagli atti che non abbia mai indossato pettorine di alcun tipo.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione alle argomentazioni difensive quanto alla validità dei documenti che attestavano l'appartenenza degli imputati all'associazione [REDACTED] e alla circostanza che alcuni sequestri fossero stati effettuati alla presenza delle Autorità di polizia, le quali non avrebbero sollevato obiezioni.

[REDACTED] non sarebbe stato socio dell'associazione [REDACTED] dal 2014 e, quindi, non sarebbe stato il responsabile zonale del settore vigilanza [REDACTED] per le province di Napoli e Caserta. Tale convincimento sarebbe scaturito dalle dichiarazioni di [REDACTED] presidente regionale [REDACTED] mentre egli era delegato regionale e non presidente. Le sue dichiarazioni sarebbero, però, smentite dai documenti allegati alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (doc. 4, 5 e 6). Analogamente, per gli altri imputati, i documenti costituiti dal registro soci dell'associazione e dalle ricevute di versamento (fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 memoria difensiva) e le note prefettizie (fig. 13 e 14 memoria difensiva) comproverebbero l'iscrizione all'associazione [REDACTED] con le cui quote associative sarebbero stati in regola dal 2014 al 2017, avendo termine sino al 28 febbraio per il pagamento dell'anno precedente secondo la legge quadro n. 266 del 1991; e che essi fossero titolari di decreto prefettizio, sarebbe dimostrato dalla produzione in giudizio dei decreti per quanto riguarda [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]. Invero, il responsabile nazionale della vigilanza [REDACTED] alla fine del 2015 avrebbe scritto alla Questura di Napoli e Caserta e alla Prefettura di Napoli e Caserta affermando che il solo [REDACTED] era titolato a tenere rapporti con le istituzioni per conto dell'associazione nazionale, individuandolo quale responsabile del servizio antibraconaggio e ovviamente, come socio. In ogni caso, [REDACTED] sarebbe stato inadempiente rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione relativa ai soci, tanto che sarebbe stato estromesso dal responsabile nazionale proprio a favore di [REDACTED].



3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 497-ter cod. pen., la quale richiamerebbe espressamente i Corpi di polizia e non le funzioni di polizia giudiziaria con le quali non avrebbe niente a che vedere.

L'art. 16, legge n. 121 del 1981 individuerrebbe come forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. I soggetti appartenenti alla categoria degli agenti di pubblica sicurezza verrebbero identificati dagli artt. 17, 18 e 43, regio decreto n. 690 del 1907 negli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia locale, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alle Guardie forestali, alle Guardie carcerarie, alle Guardie daziarie e quelle dei comuni. Ai sensi del d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, sarebbero agenti di pubblica sicurezza anche le forze armate italiane, qualora impiegate in attività di mantenimento dell'ordine pubblico. Dunque, l'art. 97-ter sarebbe rivolto a coloro che simulano funzioni di polizia o ne detengono segni distintivi, ma non ai soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, in specie le guardie zoofile, agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, non tutti gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. sarebbero appartenenti ai Corpi di polizia ai sensi dell'art. 497-ter cod. pen. Pertanto, si porrebbe un problema di concorso di norme solamente nei casi in cui i segni distintivi e i documenti di identificazione siano relativi ai soggetti appartenenti ai Corpi di polizia, che rientrano anche nella categoria degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, posto che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28, comma 4, T.U.L.P.S. comporta l'automatica sussunzione del fatto nel reato di cui all'art. 497-ter cod. pen., in quanto fatto che costituisce più grave reato. Mentre nel diverso caso in cui le condotte penalmente rilevanti attengano ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che non coincidano con i Corpi di polizia troverà applicazione l'art. 28 T.U.L.P.S. e non l'art. 497-ter cod. pen., che punisce chi detiene illecitamente, fabbrica o utilizza segni distintivi, contrassegni o documenti d'identificazione in uso a corpi di polizia (ovvero la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Polizia Locale) o soggetti che ne simulano la funzione. Viceversa, le guardie zoofile non sarebbero una forza di polizia, potendo avere poteri di polizia giudiziaria, ma solo nel loro ambito specifico (benessere animale e ambiente). Nel caso in cui venga simulata la funzione di una guardia zoofila, il reato configurabile sarebbe quello previsto dall'art. 18, T.U.L.P.S., che disciplina l'uso improprio di distintivi e uniformi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non appartenenti alle forze di polizia.

3.5. Con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la difesa censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati di violenza privata e tentata



violenza privata, per avere gli imputati minacciato di conseguenze penali e trattenuto alcuni soggetti controllati. La qualifica di agenti di polizia giudiziaria escluderebbe i reati, rendendo legittimo l'uso della forza, di cui, all'arrivo delle Forze di polizia, nessuna delle presunte vittime si sarebbe lamentato. Semmai sarebbero stati i controllati a commettere atti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, chiudendosi in macchina per eludere i controlli e sapendo di trovarsi di fronte a guardie zoofile.

3.6. Con il sesto motivo (indicato in ricorso come il settimo), la difesa denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione sotto diversi profili.

3.6.1. *In primis*, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche ad alcuni imputati, ma non a [REDACTED] senza motivare le ragioni della differenziazione tra le posizioni degli imputati, considerato il tempo trascorso e l'assenza di recidiva di [REDACTED] dopo i fatti contestati.

3.6.2. La sentenza avrebbe, inoltre, ignorato la questione preliminare sollevata dalla difesa circa la validità dei decreti prefettizi, i quali sarebbero stati idonei a determinare un legittimo affidamento negli imputati sulla liceità delle loro azioni.

3.6.3. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, che attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziaria estese a tutti gli animali, inclusi quelli esotici, in base all'art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189 come affermato dalla sentenza Sez. 3, n. 28727 del 19/07/2011, che aveva riconosciuto la competenza delle guardie zoofile a eseguire sequestri relativamente ad animali esotici. Di fronte ad una pronuncia che aveva coinvolto proprio [REDACTED] e il suo gruppo, gli imputati avrebbero confidato nella legittimità delle proprie azioni, sicché essi non sarebbero stati consapevoli di non avere simili funzioni e tanto meno il dolo richiesto per la commissione del delitto in parola.

Inoltre, si richiama una pronuncia con cui una guardia zoofila munita di decreto *ex lege* n. 189 del 2004, ritenuta responsabile di avere effettuato controlli, attività ispettive, sopralluoghi e sequestri penali, in materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992 in materia di tutela di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, è stata prosciolta in quanto le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute *ex art.* 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebbero alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01).

Inoltre, con riferimento alla possibilità delle guardie zoofile di effettuare sequestri preventivi in caso di urgenza, la Corte di cassazione avrebbe ammesso tale possibilità (Sez. 3, n. 12961 del 6/04/2021, non massimata), estendendo a tali figure poteri di vigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziaria



per tutti gli animali, facendo, quindi, cadere ogni imputazione in relazione all'usurpazione di pubbliche funzioni e al possesso di segni contraffatti o quantomeno imponendo di riconoscere loro la buona fede ed escludendo, dunque, il dolo.

Quanto alla qualificazione di [REDACTED] come soggetto sprovvisto di pubbliche funzioni, costui non si sarebbe fatto nominare ausiliario di polizia giudiziaria, ma sarebbe stato nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria, che ne avrebbe valutato i requisiti, senza che egli abbia mentito sul possesso di titoli o qualifiche.

4. Con memoria in data 20 dicembre 2025, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

5. Con memoria trasmessa via PEC in data 22 dicembre 2025 l'Avv. [REDACTED] nell'interesse delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.

6. Con memoria trasmessa via PEC in data 9 gennaio 2026 l'Avv. [REDACTED] nell'interesse della parte civile [REDACTED] ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli imputati non possono essere considerati inammissibili agli effetti penali, sicché la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, agli stessi effetti, per essersi i reati ad essi ascritti ormai estinti per intervenuta prescrizione. Agli effetti civili, i ricorsi devono, invece, essere rigettati.

2. Per ragioni di pregiudizialità logica occorre muovere dal primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con cui la difesa deduce che la prescrizione dei reati per cui essi sono stati condannati in primo grado sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.

Come anticipato, tale assunto si fonda sulla considerazione che, al momento della pronuncia della sentenza di appello del 25 settembre 2024, i reati contestati, consumati tra il 24 giugno 2016 e il 30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti. Ciò in quanto, pur tenendo conto degli eventi interruttivi (costituiti dal rinvio a giudizio) e sospensivi (ossia dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, per 64 giorni,



a causa dell'emergenza COVID-19 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28 giugno 2024, a seguito del rinvio dell'udienza per 42 giorni), la prescrizione risultava maturata, per i reati commessi il 24-25 settembre 2016 (capi A, G, H), in data 8-9 giugno 2024; e, per i reati commessi il 30 ottobre 2016 (capi B, C, D, E), il 14 luglio 2024. Tale assunto, in particolare, si fonda sulla circostanza che, all'udienza dell'8 giugno 2024, il difensore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] non si sarebbe associato alla richiesta di rinvio formulata nell'interesse degli altri imputati ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] sicché, per i primi, non vi sarebbe stata sospensione dei termini di prescrizione, posto che, quando il difensore non si associa alla richiesta di rinvio formulata da altre parti, il termine di prescrizione non verrebbe sospeso per i suoi assistiti.

2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che il presente motivo sia manifestamente infondato.

Va premesso che ai sensi dell'art. 157 cod. pen., per i delitti previsti dagli artt. 347, 497-ter, 612 e 610 cod. pen., il termine prescrizionale è pari, tenuto conto degli atti interruttivi, a complessivi 7 anni e 6 mesi. A tale termine, tuttavia, doveva, nella specie, aggiungersi la somma dei periodi di sospensione, pari a complessivi 222 giorni, così calcolati: 64 giorni per la sospensione disposta, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, a causa dell'emergenza COVID-19; 14 giorni a seguito del rinvio disposto all'udienza del 5 aprile 2022 per il legittimo impedimento del difensore di [REDACTED] 7 giorni a seguito del rinvio disposto all'udienza del 19 aprile 2022 per il legittimo impedimento del difensore di [REDACTED] 7 giorni a seguito del rinvio disposto all'udienza del 28 giugno 2022 su istanza della difesa; 42 giorni a seguito del rinvio dell'udienza, dal 17 maggio 2024 al 28 giugno 2024; 88 giorni a seguito del rinvio dell'udienza, dal 28 giugno 2024 al 25 settembre 2024.

Pertanto, il termine è scaduto, per i delitti commessi il 24 e il 25 settembre 2016 (capi A, G, H), rispettivamente in data 6 e 7 novembre 2024 (e non in data 8-9 giugno 2024, come sostenuto dai ricorrenti); e, per i reati commessi il 30 ottobre 2016 (capi B, C, D, E), il 12 dicembre 2024 (e non il 14 luglio 2024, come sostenuto dai ricorrenti). Pertanto, al momento della emissione della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata.

Infatti, la tesi difensiva secondo cui la sospensione del termine di prescrizione conseguente al rinvio disposto all'udienza del 28 giugno 2024 non avrebbe riguardato gli imputati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ma solo gli imputati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] non può essere condivisa.

In argomento, invero, giova ribadire che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale



separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 - 01; Sez. 3, n. 5045 del 15/01/2026, Sefer, non massimata; Sez. 5, n. 436 del 3 ottobre 2025, dep. 2026, Zuppello, non massimata; Sez. 3, n. 39928 del 16/09/2025, Morello, non massimata; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649 - 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Lagana', Rv. 237586 - 01). E, tuttavia, non risulta, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, che il difensore che concluse, all'udienza del 28 giugno 2024, nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] si sia opposto espressamente al rinvio all'udienza del 25 settembre 2024, disposto per consentire la discussione della difesa degli altri imputati, sicché deve ritenersi che la sospensione della prescrizione dovesse essere disposta e computata per tutti gli imputati.

2.2. Conseguenze alle argomentazioni che precedono che, al momento della pronuncia della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata.

Come si è detto, alla data odierna il relativo termine, tuttavia, è ormai spirato per tutti i reati in contestazione. Pertanto, soltanto una eventuale declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, impedendo l'instaurazione del rapporto processuale, impedirebbe di dichiarare l'estinzione dei reati (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01; nella giurisprudenza successiva v. anche Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).

Viceversa, un eventuale accoglimento dei ricorsi o anche soltanto il loro rigetto renderebbe necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, in ragione, appunto, della sopravvenuta estinzione dei reati.

3. Venendo, indi, alle ulteriori doglianze, giova soffermarsi, in primo luogo, sui motivi con cui le difese censurano la ricostruzione giuridico-fattuale relativa all'elemento oggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-ter cod. pen.

3.1. Le sentenze di merito hanno ritenuto che, nelle occasioni indicate ai capi A), B), gli imputati avessero usurpato una pubblica funzione (e, segnatamente, esercitando le funzioni di polizia giudiziaria previste dagli artt. 247 e ss., 321 cod. proc. pen.) presentandosi, senza averne titolo, come guardie particolari giurate dell'associazione [REDACTED] appartenenti al Nucleo investigativo antibraconaggio di [REDACTED] e in tale veste procedendo, presso il centro commerciale [REDACTED] di [REDACTED] a perquisizioni e sequestri di svariati animali esotici nonché di alcuni veicoli (capo A), nonché presentandosi, presso la sede del [REDACTED] in [REDACTED] al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli animali ivi presenti (capo B). E che, in occasione di quest'ultima occasione, [REDACTED] e [REDACTED] (capo C), nonché [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (capo D) avessero indossato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria e, segnatamente, delle pettorine recanti la scritta *Polizia zoofila venatoria*, non autorizzate dall'associazione [REDACTED]



Dal punto di vista oggettivo la sussistenza delle suddette fattispecie è stata fondata, dalle sentenze di merito, sul seguente complesso argomentativo.

Quanto al delitto di usurpazione di funzioni, sotto un primo profilo, esse hanno ritenuto che l'attività di polizia giudiziaria fosse stata svolta al di fuori dei limiti entro i quali la normativa vigente ne consente il compimento e, dunque, in assenza, già in astratto, del relativo potere.

In secondo luogo, i Giudici di merito hanno ritenuto che nessuno degli imputati condannati disponesse di un valido titolo abilitativo, dal momento che, all'atto dello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i decreti prefettizi di nomina erano inesistenti o, comunque, scaduti.

Quanto al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, gli imputati avrebbero utilizzato taluni segni distintivi non istituzionali, i quali, evocando l'esercizio di funzioni di polizia, non sarebbero stati però autorizzati dall'associazione di riferimento.

3.2. Partendo dalla prima fattispecie delittuosa, entrambi gli argomenti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità sono stati fatto oggetto di censura da parte delle difese.

Quanto a [REDACTED] condannato per il delitto di cui al capo A), il quarto motivo del ricorso deduce che la sentenza avrebbe errato nell'escludere che alle guardie volontarie delle associazioni zoofile, categoria in cui andrebbe ricompreso il Corpo di sicurezza [REDACTED] potessero essere attribuite funzioni di polizia, atteso che l'art. 6, legge n. 189 del 2004, con riconosciuto dal Ministero dell'Interno con la nota n. 1795 del 15 ottobre 2005, prevedrebbe che «le guardie particolari giurate volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano con le ASL, gli Enti Locali, le Forze dell'ordine e le Procure».

Con riferimento, invece, all'altro ricorso, proposto nell'interesse, tra gli altri, di [REDACTED] il sesto motivo ribadisce che l'art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, avrebbe attribuito alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziaria, estese a tutti gli animali, inclusi quelli esotici (si cita, sul punto, Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01, secondo cui, in materia di tutela di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, le competenze di polizia giudiziaria spettanti alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute in forza dell'art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebbero alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione; negli stessi termini Sez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01; inoltre, Sez. 3, n. 12961 del 6/04/2021, non massimata, avrebbe esteso a tali figure poteri di vigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziaria per tutti gli animali).



3.2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189 (contenente «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate») stabilisce che «la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute». Coerentemente con il chiaro tenore letterale della disposizione in esame, il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetti la qualifica di agenti di polizia giudiziaria fuori dall'ambito delle attività svolte a tutela degli «animali da affezione», in tale categoria rientrando esclusivamente gli animali domestici o di compagnia e con esclusione, dunque, della fauna selvatica o esotica (così Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231 - 01, relativa a fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.; in termini Sez. 6, n. 37491 del 13/10/2010, Mazzuca, Rv. 248518 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020, dep. 2021, Girardi, Rv. 281322 - 01; v. anche Sez. 5, n. 42639 del 20/09/2024, Battaglia, in motivazione). E coerentemente con tale impostazione si è condivisibilmente ritenuto che integrasse il delitto di usurpazione di pubblica funzione la condotta di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatori nei confronti alcuni di cacciatori (Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Silveri, Rv. 275676 - 01).

3.2.2. L'opposta opinione, seguita dal minoritario indirizzo citato dai ricorrenti (rappresentato da Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01 e da Sez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01), si fonda, a parere del Collegio, su una non corretta lettura del dato testuale dell'art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189, laddove essa ritiene che il ricorso alla parola «anche» con riferimento agli animali da affezione intenda attribuire un significato estensivo alla disposizione, a ricomprendere anche i c.d. animali da affezione insieme agli altri animali. Infatti, a parere del Collegio la parola «anche», essendo seguita dalla virgola, va riferita non tanto agli animali di affezione, quanto alle guardie particolari giurate, ad indicare che, proprio «con riguardo agli animali di affezione», «la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali» sia affidata, tra gli altri organi, pure «alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, peraltro nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina». E dal momento che gli animali interessati dagli interventi contestati ai capi A) e B)



erano selvatici ed esotici, correttamente le sentenze di merito hanno escluso che, nei casi in questione, gli imputati potessero legittimamente esercitare funzioni di polizia giudiziaria di qualunque tipo.

Ne consegue, dunque, che già sotto tale primo profilo, lo svolgimento, da parte degli imputati, di funzioni di polizia giudiziaria ha integrato, quantomeno sotto il profilo oggettivo, il delitto di usurpazione di funzione contestato ai capo A) e B).

3.2.3. Sotto altro aspetto, le sentenze hanno anche ritenuto che gli imputati non potessero contare su alcun decreto che attribuisse loro il titolo di «guardia particolare giurata». Ciò in quanto, nel caso di [REDACTED] costui era del tutto sprovvisto del decreto prefettizio di nomina già da molto tempo prima del primo episodio in contestazione, avendo riferito [REDACTED] [REDACTED] responsabile nazionale del servizio di vigilanza [REDACTED] che con delibera del 6 novembre 2015 era stato disciolto l'organismo "zonale" al quale [REDACTED] era stato preposto nel maggio 2014, sicché da tale momento egli non avrebbe potuto costituire e dirigere, in nome e per conto [REDACTED] un qualsivoglia gruppo operativo. Quanto a [REDACTED] costui era titolare di un decreto prefettizio di nomina rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 4 maggio 2016, in virtù del quale non era autorizzato ad operare nel circondario della provincia di Caserta, avendo ottenuto il rilascio del decreto di nomina dalla prefettura di Caserta soltanto in data 18 ottobre 2016.

3.2.4. Infine, per quanto concerne gli altri imputati, la Corte di appello ha evidenziato che anche volendo prescindere dalla sopravvenuta inefficacia dei decreti prefettizi di nomina o dalla invalidità di quelli rilasciati su richiesta di [REDACTED] a ciò non autorizzato [REDACTED] in ogni caso essi avevano usurpato delle funzioni di polizia giudiziaria non rinvenibili nella qualifica di «guardie particolare giurate zoofile», posto che, come detto, l'art. 6, comma 2, legge n. 189 del 2004 circoscriveva tali funzioni al solo caso degli animali c.d. da affezione.

3.2.5. Per quanto concerne, in ultimo, la posizione di [REDACTED] il sesto motivo di ricorso reitera la tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria; tesi che però ha trovato puntuale e convincente confutazione nella sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come la nomina dell'imputato ad ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen. non avrebbe potuto assurgere a idoneo titolo giuridico per il conferimento del potere di compiere d'iniziativa atti di polizia giudiziaria, per di più in relazione a specie animali protette, estranee all'ambito della vigilanza zoofila delineato dalla legge n. 189 del 2004.

3.3. A conclusioni analoghe deve, poi, pervenirsi con riferimento all'elemento oggettivo del delitto previsto dall'art. 497-ter cod. pen., che punisce il fatto di colui il quale «illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne



simulano la funzione» ovvero «illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati [...], ovvero illecitamente ne fa uso».

3.3.1. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] (e di [REDACTED] al quale, tuttavia, il delitto in esame non è stato ascritto) e con il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse degli altri imputati vengono sviluppate una serie di considerazioni volte a confutare la prospettazione di accusa con riferimento alla fabbricazione e all'uso di segni distintivi contraffatti. In sintesi, tali rilievi si fondano, da un lato, sulla considerazione che [REDACTED] autorizzasse l'uso di pettorine con diciture analoghe a quelle contestate; che i decreti prefettizi non limitassero l'uso di segni distintivi, purché conformi alle finalità istituzionali; che la Corte di cassazione abbia riconosciuto che le guardie zoofile possono utilizzare simboli identificativi coerenti con il mandato; che nessun oggetto o indumento in uso agli imputati fosse identico a quelli in uso alla Polizia di Stato, atteso che essi riportavano la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensi dell'art. 6, legge n. 189 del 2004, senza simulare funzioni di polizia statale. E, dall'altro lato, sul fatto che l'art. 497-ter cod. pen. richiami espressamente i Corpi di polizia e non le funzioni di polizia giudiziaria, di tal che la norma incriminatrice riguarderebbe coloro che simulano funzioni di polizia o ne detengono segni distintivi, ma non i soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, come, appunto, le guardie zoofile, che non sarebbero appartenenti ai Corpi di polizia e alle quali si applicherebbe unicamente l'art. 28 T.U.L.P.S., che disciplina l'uso improprio di distintivi e uniformi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non appartenenti alle forze di polizia.

3.3.2. In proposito, la sentenza impugnata ha dato atto che il gruppo, diretto da [REDACTED] e composto dagli altri imputati, circolava a bordo di una vettura privata, sul cui tettuccio era collocato un dispositivo lampeggiante blu, del tipo di quelli normalmente in uso alle forze di polizia o su vetture sulle quali erano state apposte bande adesive o calamite con la scritta identificativa delle guardie zoofile, utilizzava palette segnaletiche, indossava, nel corso degli interventi, divise blu recanti scritte di colore bianco come «Polizia Zoofila ambientale» e «Polizia Ittico Venatoria», utilizzava carta intestata a «[REDACTED] - Settore di Vigilanza Ittico Venatoria Zoofila Ambientale - Comando Gruppo di [REDACTED] - Nucleo Operativo Antibracconaggio» recante il disegno di un rapace, nonché timbri apposti sui verbali attestanti il compimento di atti di polizia giudiziaria; e che tali oggetti e segni distintivi erano del tutto diversi da quelli ufficiali appartenenti all'associazione [REDACTED] e riconosciuti dalle autorità pubbliche. Inoltre, i Giudici di merito hanno anche sottolineato come tali segni distintivi e, in particolare, la dicitura «Polizia», accompagnata da termini quali «ittico venatoria» o «zoofila», fossero idonei a trarre in inganno i terzi sulla esistenza della qualifica e dei relativi poteri, in assenza di una specifica autorizzazione da parte degli organi prefettizi e



in carenza assoluta di legittimazione all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel settore delle specie animali protette in cui detti segni erano stati utilizzati.

In questo modo, le sentenze di merito si sono uniformate al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto in parola la detenzione di segni distintivi che simuli la funzione di polizia, in modo da trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (*ex plurimis* Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, Magini, Rv. 282472 - 01).

4. I ricorsi hanno poi svolto una serie di considerazioni critiche in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-ter cod. pen.

4.1. Ciò è a dirsi, *in primis*, per il secondo e il sesto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nonché per i primi tre motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED]

Quanto ai primi, le considerazioni difensive criticano la sentenza nella parte in cui non avrebbe adeguatamente considerato la buona fede degli imputati, i quali avrebbero ritenuto di poter svolgere le funzioni di polizia giudiziaria sulla base di decreti prefettizi in corso di validità e in quanto, nel caso di [REDACTED] egli era l'unico responsabile del servizio e del nucleo antibraconaggio [REDACTED] ed era stato nominato, in occasione delle operazioni, ausiliario di polizia giudiziaria. Inoltre, la buona fede degli imputati sarebbe stata attestata dal fatto che la Corte di cassazione avesse ammesso la possibilità, per le guardie zoofile, di effettuare sequestri preventivi in caso di urgenza.

Con riferimento al secondo ricorso è stato eccepito che [REDACTED] fosse stato tratto in errore dal fatto di essere munito di decreto di prefettizio valido per la provincia di Napoli, con conseguente esclusione della sua responsabilità analogamente a quanto ritenuto, già in primo grado, in relazione al delitto di cui al capo B). Del pari, quanto a [REDACTED] la circostanza che egli fosse destinatario di due decreti prefettizi validi che lo abilitavano ad operare come *guardia particolare giurata zoofila* avrebbe ingenerato in lui la convinzione che l'uso delle pettorine fosse autorizzato [REDACTED] e fosse conforme ai decreti stessi, senza che egli, al pari di [REDACTED] potesse ritenersi tenuto a svolgere delle «verifiche sulla esistenza e legittimità del gruppo promosso da [REDACTED] [...] sulle modalità di reclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]», al più ascrivibili a imprudenza e negligenza, a un errore nel quale erano del resto incorsi anche le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria, tanto più che il Tribunale del riesame aveva disposto la restituzione a [REDACTED] del lampeggiante precedentemente sequestrato, in quanto legittimamente detenuto. E ricorrendo un'ipotesi di errore



sulla portata di un provvedimento amministrativo autorizzativo, i Giudici di merito avrebbero dovuto ritenere applicabile la disciplina dettata dall'art. 47 cod. pen., con conseguente esclusione del dolo.

4.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che le due fattispecie richiedono il dolo generico, atteso che il delitto previsto dall'art. 497-ter cod. pen. richiede la cosciente volontà della illecita detenzione dei segni distintivi contraffatti e che quello disciplinato dall'art. 347 cod. pen. postula la volontà di esercitare la funzione pubblica nella consapevolezza di non essere a ciò autorizzato.

Orbene, le sentenze hanno ben evidenziato, con motivazione congrua e logica, il complesso degli elementi che, innanzitutto con riferimento alla posizione di [REDACTED] imponevano di configurare il predetto coefficiente psicologico, ovvero: il rifiuto, a seguito dello scioglimento, nel novembre 2015, del gruppo zonale per l'ambiente, di riconoscere il nuovo assetto organizzativo impresso all'associazione; lo svolgimento in via di fatto, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 189 del 2004, di funzioni proprie degli ufficiali di polizia giudiziaria con la collaborazione di soci o ex soci [REDACTED] reclutati e addestrati personalmente dall'imputato, utilizzandoli in numerosi scenari operativi con l'uso falsi segni distintivi dell'associazione in assenza di qualunque autorizzazione e con modalità tali da indurre in inganno i terzi. E che [REDACTED] non potesse trovarsi in una condizione di buona fede è stato motivatamente escluso a partire dalla piena consapevolezza di essere sprovvisto del titolo prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e di non far più parte [REDACTED] sin dal novembre 2015; dalla mancanza di autorizzazione da parte dei responsabili in carica dell'associazione; dalla piena conoscenza dei presupposti normativi e dell'iter procedurale per il rilascio del decreto prefettizio di nomina, da lui esperito per farlo conseguire ai suoi sottoposti in cambio di un corrispettivo in denaro; dalla costituzione, in assenza di autorizzazione, di un nucleo operativo dedito all'antibraconaggio, il quale, pur evocando [REDACTED] quale l'associazione di appartenenza, si poneva al fuori del suo assetto organizzativo; l'individuazione di una base logistica per le riunioni del gruppo in un immobile nella sua privata disponibilità; la predisposizione di corsi a pagamento per il reclutamento delle guardie zoofile; la consegna agli interessati di una tessera di iscrizione [REDACTED] recante solo la sua firma; lo svolgimento di riunioni durante le quali egli spiegava gli interventi da eseguire e le tematiche relative al trattamento degli animali; il carattere organizzato e sistematico degli interventi di controllo; l'espletamento delle operazioni di polizia giudiziaria in mancanza di una preventiva interlocuzione con [REDACTED] e di un'autorizzazione all'esecuzione; la reiterazione di tali comportamenti in un ampio arco temporale successivo alla dismissione di ogni carica all'interno dell'associazione; la predisposizione e l'uso di oggetti e segni distintivi evocativi dell'associazione, idonei a trarre in inganno i terzi sulle qualità di ufficiali e agenti di polizia venatoria



dei detentori e sul potere di compiere atti di polizia giudiziaria; la consapevolezza della falsità di tali oggetti che lo stesso [REDACTED] formava, procurava e vendeva ai suoi adepti.

Quanto agli imputati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] la prova del dolo è stata tratta, in maniera tutt'altro che illogica, dalla convinta adesione di essi alla compagine creata da [REDACTED] ai suoi scopi e alle relative modalità operative, senza dubitare della legittimità del gruppo promosso da [REDACTED] nonostante la presenza di significativi indici di sospetto quali: l'allestimento della sede operativa all'interno dell'abitazione del padre di [REDACTED] in un'officina; le caratteristiche della tessera soci; le modalità di espletamento dei corsi di formazione in assenza di contatti con [REDACTED] l'apposizione della scritta «Polizia» sulle pettorine; il carattere arbitrario e violento delle operazioni di polizia giudiziaria in assenza di ordini di servizio in tal senso; la consapevolezza di redigere atti di polizia giudiziaria senza esserne abilitati, come dimostrato dalla falsa sottoscrizione della [REDACTED] apposta da [REDACTED] sulla comunicazione di notizia di reato del 24-25 settembre 2016.

In particolare, quanto a [REDACTED] la sentenza di appello ha dato congrua risposta alla deduzione difensiva secondo cui essendo stato egli assolto, in primo grado, dal reato di cui al capo B), ben avrebbe potuto essere indotto in errore sul carattere usurpativo del suo intervento presso il [REDACTED] dal fatto che, in occasione degli interventi presso la [REDACTED] i provvedimenti di sequestro erano stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Infatti, la Corte territoriale ha sottolineato come, alla stregua di quanto emerso dalle testimonianze e, in particolare, da quella di [REDACTED] la presenza di soggetti nominati guardia zoofila con il decreto prefettizio fosse funzionale a conferire un crisma di legalità alle iniziative di [REDACTED] sì da trarre in inganno le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria. In tale contesto, la sentenza impugnata è pervenuta a ritenere sussistente il dolo tipico della fattispecie ascrittagli a partire da una serie di pregnanti elementi indiziari fatti oggetto di un apprezzamento globale e unitario, ovvero: la condivisione del progetto criminoso di [REDACTED] la ripetuta partecipazione di [REDACTED] ai *blitz* diretti da [REDACTED] con l'uso di segni distintivi indicativi di funzioni di polizia non riferibili alla qualifica posseduta, l'assenza di verifiche sulla legittimità dell'attività svolta, nonostante che, in ragione della sua qualifica di «guardia zoofila», egli non potesse errare sulle caratteristiche degli animali sequestrati e benché le diciture apposte sulle pettorine e sui simboli della carta intestata richiamassero una associazione con cui essi non avevano rapporti.

5. Con riferimento al delitto contestato al capo H), la difesa di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ha censurato, con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la violazione



della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di violenza privata tentata, posto che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria escluderebbe i reati, rendendo legittimo l'uso della forza.

Sul punto è appena il caso di osservare come, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la già evidenziata illegittimità dell'esercizio di funzioni di polizia da parte degli imputati comporta l'illegittimità delle condotte con cui essi avevano cercato di costringere [REDACTED] a scendere dal veicolo e a sottoporsi a perquisizione e controllo prima dell'arrivo delle Forze di polizia; donde l'infondatezza della censura.

6. Infine, con riferimento al sesto motivo di ricorso (ivi indicato come il settimo), la difesa ha denunciato la contraddittorietà della motivazione per avere essa riconosciuto le attenuanti generiche ad alcuni imputati, ma non a [REDACTED] [REDACTED] senza motivare le ragioni della differenziazione tra le relative posizioni.

In proposito deve, nondimeno, osservarsi che le due sentenze di merito hanno specificamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del ruolo centrale e sovraordinato rivestito da [REDACTED] delle modalità esecutive delle condotte, reputate indicative di una personalità estremamente trasgressiva e violenta, dell'elevato numero di interventi eseguiti, anche considerata l'assenza di segni di resipiscenza e di iniziative riparatorie o risarcitorie in favore delle persone offese. Ne consegue che la dedotta contraddittorietà motivazionale deve ritenersi manifestamente infondata, essendo stato il diverso trattamento oggetto di specifica valutazione e di puntuale motivazione.

7. Consegue ai rilievi più sopra articolati che tutti i ricorsi devono ritenersi, nel complesso, infondati e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per una loro declaratoria di inammissibilità. Su tali premesse, come anticipato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendosi tutti i reati ormai estinti per intervenuta prescrizione.

Per converso, quanto agli effetti civili dei ricorsi, l'infondatezza delle ragioni di doglianza concernenti la configurabilità dei delitti di usurpazione di funzioni, di uso di segni distintivi contraffatti, di violenza privata, tentata e consumata, impone di dichiararne il rigetto, non essendo state articolate specifiche censure in relazione all'an del danno risarcibile o alla sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra le condotte illecite e il pregiudizio lamentato dalle costituite parti civili.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendo tutti i ricorsi essere rigettati agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, a tali effetti, perché i reati sono estinti per prescrizione.

I ricorsi devono, poi, essere rigettati agli effetti civili.



██████████ deve essere, indi, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ██████████ ██████████ che devono essere liquidate in complessivi 6.300,00 euro ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. Inoltre, tutti gli imputati, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ spese che in applicazione dei medesimi criteri devono essere liquidate in complessivi 8.000,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna ██████████ ██████████ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ██████████ che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge; condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 15/01/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Rossella Catena

